



Massimiliano Passarelli Pula
NOTAIO

Repertorio n. 10381

Raccolta n. 7096

ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove, del mese di novembre,

(19 novembre 2020)

in Roma, presso la sede della Associazione in località Vitinia, Via Castel Guelfo n. 55, alle ore nove e minuti trenta.

Avanti a me, dottor Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- CELESTE BIAGIOTTI, nata a Tuscania (VT) il 29 dicembre 1951, infra domiciliata per la carica, C.F.: BGT CST 51T69 L310Y.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, quale Presidente del Consiglio Direttivo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della Associazione "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO PER L'UOMO SOLO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", in breve "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO ONLUS", con sede in Roma, località Vitinia, Via Castel Guelfo n. 55, iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche della Regione Lazio al n. 374, C.F.: 80459240588, convocata in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle modifiche statutarie.
- 2) Approvazione del doppio Statuto adeguato alla normativa degli Enti del Terzo Settore.
- 3) Varie ed eventuali.

A ciò aderendo io Notaio, assume la presidenza dell'Assemblea, come da statuto, la costituita BIAGIOTTI CELESTE la quale, constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi dello Statuto;

- la presenza, in proprio o per delega, di n. trentadue su trentanove associati, di cui al foglio presenze, da restare agli atti della Associazione unitamente alle deleghe, e che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- la presenza del Consiglio Direttivo, nelle persone di sé medesima BIAGIOTTI CELESTE, Presidente, e dei Consiglieri Sergio Macale, Gigliola Amendola, Ivano Marinucci,

- la presenza del Presidente Onorario Irene Gaeta; dichiara di aver verificato che la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno riformulare il testo dello Statuto della Associazione, al fine della iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, in quanto è intenzione dell'ente estendere il proprio ambito di operatività a tutto il territorio nazionale. Al riguardo il Presidente precisa che in generale resterà inalterato il contenuto sostanziale dello Statuto medesimo, salve eventuali riformulazioni di puro stile, mentre chiarisce che saranno oggetto di variazione:

- l'art.1), relativo alla organizzazione, ove verrebbe aggiunto il riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 469;

- l'art.2), relativo alla sede della Associazione, ove verrebbe previsto che la stessa svolga la sua attività in tutto il territorio nazionale e in ogni parte del mondo, e che l'Associazione possa istituire sedi secondarie con funzioni operative, con delibera del Consiglio Direttivo;

- l'art.3), relativo all'oggetto ed allo scopo della Associazione, che verrebbe snellito, prevedendo che l'Associazione, non avente scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nonché attività di beneficenza, di istruzione e di

Registrato a Roma 4
il 19/11/2020
al N. 32420
serie 1T
esatti euro 245,00

formazione, anche sostenendo enti che, per statuto, perseguono gli stessi fini, svolgendo le medesime attività e, altresì, attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- l'art.6), relativo agli organi della Associazione, ove verrebbe previsto un unico Vice Presidente del Consiglio Direttivo e verrebbe eliminato il Direttore Spirituale;

- l'art.7), relativo all'Assemblea, ove verrebbe previsto che la stessa sia convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi dei consiglieri) ovvero dal Collegio dei revisori ovvero da almeno un decimo degli associati, e che in quest'ultimo caso, se il Consiglio direttivo non vi provvede, la convocazione possa essere ordinata dal Presidente del Tribunale; nonché la convocazione a mezzo comunicazione scritta inviata agli Associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli stessi;

- l'art.9), relativo al Consiglio Direttivo, ove verrebbe prevista che lo stesso sia composto da cinque membri;

- l'art. 10), relativo al Direttore Spirituale, che verrebbe eliminato con conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi (l'attuale art.11 diverrebbe art.10, l'attuale art.12 diverrebbe art.11, etc.);

- l'art.19) (che diverrebbe art.18), relativo alla legge applicabile, ove verrebbe aggiunto il riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 469,

articoli di cui da espressa lettura e spiegazione.

Proseguendo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che rendono opportuno, altresì, prevedere sin da ora l'adeguamento dello statuto della Associazione alla normativa di cui al "Codice del Terzo Settore" emanata con Decreto Legislativo 117/2017, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto della Associazione che, mantenendone inalterati scopi e principi di funzionamento, consentirà l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, una volta istituito, usufruendo di tutti i vantaggi derivanti. Precisa al riguardo il Presidente che l'entrata in vigore di tale ultima versione dello Statuto è subordinata all'entrata in funzione dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, e che sino a quel momento resterà in vigore lo statuto previgente, come sopra modificato.

A seguito di una breve discussione sui punti come sopra esposti, non richiedendo alcun associato che la stessa venga qui riassunta, l'Assemblea con voto espresso per dichiarazione palese dagli associati presenti, all'unanimità delibera:

- di approvare in ogni sua clausola il nuovo testo dello Statuto della Associazione "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO PER L'UOMO SOLO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", in breve "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO ONLUS", che sostituisce interamente quello attualmente in essere, pur mantenendone inalterato il contenuto sostanziale, salve eventuali riformulazioni di puro stile e la modifica dell'art.1), relativo all'organizzazione, dell'art.2), relativo alla sede della Associazione, dell'art.3), relativo all'oggetto ed allo scopo della Associazione, dell'art.6), relativo agli organi della Associazione, dell'art.7), relativo all'Assemblea, dell'art.9), relativo al Consiglio Direttivo, dell'art. 10), relativo al Direttore Spirituale, e dell'art.19) (divenuto art.18), relativo alla legge applicabile;

- di approvare in ogni sua clausola il testo dello Statuto della Associazione "CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO PER L'UOMO SOLO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", adeguato alla normativa di cui al "Codice del

Terzo Settore" emanata con Decreto Legislativo 117/2017, e sue successive modifiche ed integrazioni, prendendo atto che l'entrata in vigore di tale ultima versione dello Statuto, che sostituirà interamente lo statuto previgente, come sopra modificato, è subordinata all'entrata in funzione dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, accertati e proclamati i risultati delle votazioni, mi consegna la versione aggiornata dello statuto sociale, che al presente atto si allega sotto la lettera "B", nonché la versione dello statuto adeguato alla normativa del "Terzo Settore", che al presente atto si allega sotto la lettera "C", e dichiara sciolta la seduta alle ore dieci e minuti trenta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A" dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su fogli due per pagine sette e fin qui dell'ottava di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato "B" ed all'allegato "C", al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti quaranta.

FIRMATO:

CELESTE BIAGIOTTI

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

Allegato "C" a raccolta n. 7096

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CASA DI ACCOGLIENZA DI PADRE PIO PER L'UOMO SOLO - E.T.S."

* * *

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione «Casa di Accoglienza di Padre Pio per l'Uomo Solo - Ente del Terzo settore», ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, detta anche «Casa di Accoglienza di Padre Pio per l'Uomo Solo - ETS», codice fiscale 80459240588, che ha sede nel Comune di Roma, località Vitinia, Via Castel Guelfo n. 55.
2. La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS», di cui deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La denominazione indicata al primo comma e la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal periodo stabilito dalla legge sugli enti del Terzo settore, successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore. Sino a tale momento l'Associazione mantiene la denominazione originaria di «Casa di Accoglienza di Padre Pio per l'Uomo Solo - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in breve denominabile anche «Casa di Accoglienza di Padre Pio - ONLUS».

Art. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in favore delle persone che vivono in condizioni di sofferenza, solitudine, emarginazione e povertà, secondo i principi della dottrina cattolica e della spiritualità francescana.
2. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. a, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, co. 1, lett. r, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. u, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

3. Per il perseguimento delle proprie finalità, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione può compiere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale indicate al comma precedente, tra cui, a titolo esemplificativo: la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare; il trasferimento della sede principale, la creazione e la soppressione di sedi secondarie; il compimento di operazioni economiche e finanziarie sul proprio patrimonio; la realizzazione e la gestione di strutture destinate all'accoglienza delle persone che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo; la promozione e la stipula di accordi di ogni genere con enti di qualsiasi natura aventi scopi similari, con amministrazioni pubbliche di qualsiasi livello, con università statali e private, italiane o estere, e con qualsiasi altro ente pubblico, privato o religioso, italiano o estero.

Art. 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili e immobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli acquistati dall'Associazione, le quote associative, le donazioni e ogni altra liberalità, i lasciti testamentari, i contributi, comunque denominati, dello Stato, di enti o istituzioni, pubblici o privati, di qualsiasi genere e nazionalità, nonché i ricavi, gli utili, le rendite, i proventi, gli avanzi di gestione derivanti dal patrimonio o dalle attività, anche strumentali, della Associazione.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4

ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in ordinari e onorari.
2. Sono ordinari le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che chiedono di essere ammessi all'Associazione previa domanda scritta rivolta al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunica all'interessato la deliberazione di accoglimento o di rigetto, annotandola nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo non è tenuto a motivare la deliberazione, e chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in seduta ordinaria, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'ammissione nell'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa e il diritto di voto nell'assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa che deve essere versata dagli associati ordinari. Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio direttivo che indicherà al richiedente i tempi e le modalità di consultazione.
3. Sono onorari le persone maggiorenni e le persone giuridiche che apportano un contributo di notevole rilevanza per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Il conferimento della qualità di onorario è disposta con delibera del Consiglio direttivo, è a tempo indeterminato e non comporta l'obbligo del versamento della quota associativa né il diritto di voto nell'assemblea, ma solo la facoltà di partecipare a quest'ultima.
4. Gli associati possono in qualsiasi momento notificare per iscritto la loro volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello in cui è pervenuta la notifica al Consiglio direttivo.
5. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio direttivo per i seguenti motivi:
 - a) quando l'associato non osservi né ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - b) quando l'associato, in qualunque modo, arrechi all'Associazione un danno o un pericolo di danno, morale o

materiale;

c) quando l'associato non proceda al versamento di due quote associative consecutive;

d) quando l'associato non partecipi all'attività dell'Associazione ovvero non partecipi, fisicamente o per delega, a tre adunanze dell'Assemblea consecutive.

6. L'Associazione tiene presso la propria sede, a cura del Consiglio direttivo, il libro degli associati.

Art. 5

ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio direttivo.

2. Salvo il caso in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa sugli enti del Terzo settore, può essere istituito l'Organo di controllo e può essere nominato un Revisore legale dei conti, nei modi stabiliti dal presente Statuto.

3. Tutte le cariche ricoperte negli organi sono gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, in base alle esigenze della Associazione e nei limiti del patrimonio disponibile, e successivamente documentate da chi le ha sostenute al fine della liquidazione del rimborso.

Art. 6

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta dagli associati ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o, in caso di urgenza, in qualsiasi altro luogo.

2. L'Assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni inerenti alla vita sociale, e in particolare:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva le modifiche dell'Atto costitutivo e del presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla normativa degli enti del Terzo settore, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ovvero su quanto ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. In seduta straordinaria delibera le modifiche dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

4. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, su richiesta di almeno la metà degli associati o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio direttivo, comunicato agli associati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, con ogni mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati in proprio o per delega e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo.

5. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente il quale è assistito da un segretario eletto per l'occasione tra i componenti del Consiglio direttivo o tra gli associati intervenienti. L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In particolare, per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Ciascun associato, persona fisica e giuridica, ha diritto

a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8. Di ogni adunanza viene redatto il verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nonché inserito nell'apposito libro tenuto, a cura del Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Art. 7

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria per la durata di quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, dirige e controlla l'andamento di quest'ultima, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati e svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

2. Il Presidente compie e sottoscrivere qualsiasi atto per conto dell'Associazione nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicepresidente del Consiglio direttivo, e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri, compreso il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria, per la maggioranza tra gli associati ordinari, persone fisiche maggiorenni. L'organo dura in carica quattro anni e ogni componente è rieleggibile senza limiti di mandato. In caso di morte, di recesso, di dimissioni o di impossibilità a svolgere l'incarico di uno dei componenti, il Consiglio direttivo provvederà alla sua cooptazione con altro componente indicato dal Consiglio direttivo stesso, che resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. La nomina per cooptazione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea in seduta ordinaria che

provvede nella prima adunanza utile. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e nomina al proprio interno un Vicepresidente.

2. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- 1) promuove e programma l'attività dell'Associazione;
- 2) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- 4) delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- 5) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati e conferisce la qualità di onorario;
- 6) stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- 7) predispone il bilancio;
- 8) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 9) propone le modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;
- 10) redige e approva i regolamenti interni;
- 11) stabilisce la natura monocratica o collegiale dell'Organo di controllo;
- 12) delibera sul conferimento dell'incarico al Revisore legale dei conti;
- 13) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione e sull'apertura e la soppressione di sedi secondarie;
- 14) autorizza il rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Associazione;
- 15) determina l'eventuale assunzione di dipendenti.

Il Consiglio direttivo, inoltre, delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, nonché su ogni altra questione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o, in caso di urgenza, in qualsiasi altro luogo, in via ordinaria una volta ogni tre mesi e, in ogni tempo, su richiesta del Presidente dell'Associazione o di almeno due componenti del Consiglio direttivo. La convocazione è fatta cura del Presidente dell'Associazione mediante avviso contiene l'ordine del giorno ed è comunicata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo idoneo a portarla a conoscenza. Quando si ritenga necessario pur in difetto di tali formalità o termini, il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica. Alle riunioni è possibile la partecipazione a distanza a mezzo strumenti telematici o telefonici. Ad ogni riunione è nominato un segretario che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento

dell'amministrazione dell'Associazione.

4. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e col voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del componente più anziano. In assenza delle modalità di convocazione il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri. Ciascun componente può partecipare alle riunioni del Consiglio anche per via telematica.

5. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale redatto da un componente nominato segretario per l'occasione e sottoscritto dal Presidente, che viene inserito nell'apposito libro tenuto a cura del Consiglio direttivo, che ogni associato ha diritto di consultare ed estrarne copia.

Art. 9

ORGANO DI CONTROLLO

1. Al ricorrere delle condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa degli enti del Terzo settore ovvero su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea nomina e revoca l'Organo di controllo, che ha composizione monocratica, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. L'Organo di controllo svolge le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa degli enti del Terzo settore. In particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge.

3. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo a composizione collegiale. In questo caso, l'organo è composto da tre membri e un supplente, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. L'organo elegge tra i suoi membri il Presidente, che è incaricato della convocazione e della direzione delle riunioni, della tenuta del libro dei verbali dell'organo e di assicurare il funzionamento dell'organo. In caso di morte, di dimissioni, di revoca o di impossibilità a ricoprire la carica di un componente dell'organo, il Consiglio direttivo chiama in sostituzione il membro supplente, che svolge le funzioni sino alla scadenza naturale dell'organo in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, non è possibile ricostituire l'organo si provvede alla nomina di un nuovo Organo di controllo a composizione collegiale ovvero, in caso di urgenza, alla nomina di un Organo di controllo a composizione monocratica.

Le riunioni dell'Organo di controllo a composizione collegiale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali e gli altri documenti redatti dall'Organo di controllo, a composizione monocratica e collegiale, sono sottoscritti dall'unico componente ovvero dal Presidente dell'organo, e sono inseriti in ordine cronologico nell'apposito libro tenuto a cura dell'organo stesso.

Art. 10

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, persona fisica o società, iscritto nell'apposito registro ovvero attribuisce la funzione di revisione legale dei conti all'Organo di controllo.

Art. 11

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio amministrativo dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'adunata dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

2. Per la redazione delle scritture contabili e del bilancio si osserva quanto stabilito dalla normativa sugli enti del Terzo settore.

Art. 12

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione tiene presso la sede e a cura del Consiglio direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
- d) il libro dei volontari.

2. Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia, previa richiesta scritta inviata all'Associazione a mezzo lettera raccomandata e alla presenza di almeno un componente del Consiglio direttivo o dell'Organo di controllo.

Art. 13

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa degli enti del terzo settore, l'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni.

2. Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione sono

deliberate secondo quanto disposto dalla normativa degli enti del Terzo settore.

Art. 14

DURATA, SCIOLGIMENTO ED ESTINZIONE.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria. L'estinzione è regolata dalla legge.

2. In caso di scioglimento e di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 11 luglio 2017, n. 117, previo parere positivo dell'Ufficio del R.U.N.T.S. (art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017); sono preferiti gli enti che hanno fini analoghi a quelli dell'Associazione e che, per statuto, si ispirano ai principi e alla dottrina della Chiesa cattolica.

3. I liquidatori sono nominati dall'Assemblea in seduta straordinaria fino a un massimo di tre persone e, in caso di scioglimento, anche contestualmente alla deliberazione di scioglimento. Possono essere nominati liquidatori anche i componenti uscenti del Consiglio direttivo.

Art. 15

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il D.Lgs. 11 luglio 2017, n. 117, e le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche.

FIRMATO:

CELESTE BIAGIOTTI

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validita' fino al 5 settembre 2026.

Roma, Via di Porta Pinciana n. 34, 21/07/2025

File Firmato Digitalmente dal Notaio Massimiliano Passarelli Pula